

C.
6783/08

An Tuccillo

Copia/Procur.

502/11

Reg. 406/11

2011

3209

per

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

SECONDA SEZIONE CIVILE

In persona del giudice unico dott. Clemente Minisci
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in primo grado iscritta al
n.44548 del RG degli affari contenziosi dell'anno
2008 posta in decisione all'udienza del 13 luglio
2010 con l'assegnazione dei termini di cui
all'art.190 c.p.c.

mod 3

avente ad oggetto : risarcimento danni
e vertente

TRA

FELACO DOMENICO - rapp.to e difeso dagli avv.ti
Fabio Iannucci e Antonia Vitale e presso questi
ultimi elett.te dom.to in Volla alla via
Palazziello 1 giusta procura a margina dell'atto di
citazione

C. B. 2200 (R.D.)

no. 80 le

no. 1000

5855

ATTORE

E

COMUNE di MELITO in persona del sindaco p.t. -
rapp.to e difeso dall'avv. Mario Nunzio Anastasio
entrambi elett.te dom.ti in Napoli Ponticelli al

[Signature]

[Signature]

viale Margherita 47 presso l'avv. Anna Rosa Abete
giusta procura a margine della comparsa di
costituzione

CONVENUTO

NONCHE'

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente della
Giunta Regionale - rapp.ta e difesa dall'avv.
Bernardino Tuccillo dell'Avvocatura Regionale
entrambi elett.te dom.ti in Napoli alla via Santa
lucia 81 giusta procura notarile in atti

CONVENUTA

CONCLUSIONI: i difensori delle parti hanno concluso
come da verbale di udienza del 13 luglio 2010

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 10 dicembre 2008 Domenico Felaco
espose che il giorno 6 giugno 2008 alla via S.
Pertini in Melito, mentre si trovava da fermo al
posto di guida della sua autovettura Fiat Stilo tg
CA570KM, a causa del cedimento improvviso della
strada, era stato inghiottito in una buca apertasi
sulla sua superficie e che solo con l'intervento
dei VV.FF. era stato tratto in salvo, ma che la sua
autovettura aveva riportato danni non più
riparabili. Tanto premesso ha convenuto dinanzi a
questo tribunale il Comune di Melito e la Regione

Campania per sentirli condannare in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione al risarcimento del danno all'autovettura che quantificava nella somma di € 6.500,00.

Si è costituito il Comune di Melito contestando di essere tenuto al risarcimento del danno in favore del Felaco in ragione del fatto che lo sprofondamento della strada era stato causato dal collettore fognario sottostante denominato "Lavinaio" appartenente alla Regione Campania.

Si è anche costituita la Regione contestando, a sua volta, qualunque responsabilità per l'accaduto, avendo trasferito all'Amministrazione Provinciale la gestione delle strade già appartenenti al demanio statale.

Espletata istruttoria, consistita nell'audizione del tecnico del Comune di Melito e nell'acquisizione di altra documentazione, il giudice invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni e quindi, all'udienza indicata in epigrafe, assegnava la causa a sentenza con i termini di cui all'art.190 c.p.c., scaduti i quali, la decideva sulla base dei motivi che si vanno ad esporre.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - L'evento a seguito del quale l'autovettura dell'attore ebbe a subire danni, risulta provato dal rapporto dei Vigili del fuoco intervenuti nell'occasione(vedine copia nel fascicolo dell'attore).

Meno sicura è la causa che ebbe a determinare lo sprofondamento della strada e dunque l'inghiottimento dell'autovettura del Felaco. Depongono tuttavia in tal senso le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, vale a dire il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Melito nonché la corrispondenza pregressa tra il Comune e la Regione in ordine alla presenza e alla manutenzione del condotto fognario nella parte in cui interessa la strada comunale - la via Pertini - per poi proseguire verso i cc.dd. Regi Lagni. Si tratta, lo ha dichiarato il teste, di un antico canale(una volta a cielo aperto) che raccoglie le acque reflue facendole poi defluire nei Regi Lagni, successivamente trasformato in un condotto e ricoperto ad opera della Cassa del Mezzogiorno e poi trasferito alla Regione Campania che lo gestisce attraverso una concessionaria. L'aumento del afflusso delle acque - secondo i tecnici del Comune di Melito - farebbe fuoriuscire le acque dal

condotto che si riverserebbero sulle strutture che reggono la strada. La voragine che coinvolse l'autovettura del Felaco non sarebbe stata la prima ad essersi verificata a seguito di forti piogge. La difesa della Regione non ha contestato la tesi del Comune e dei suoi tecnici, ma si è limitata a riferire che la gestione delle strade, a seguito del trasferimento del demanio statale alle regioni e agli enti locali, sarebbe stato affidato alla Provincia di Napoli. Tesi quest'ultima del tutto ininfluyente, una volta che si tratta di sprofondamento di una strada ricompresa nel perimetro urbano del Comune di Melito e dunque appartenente al demanio comunale. Né - peraltro - sono stati addotti elementi in base ai quali inferire che il condotto che attraversa il territorio di un Comune sia di sua pertinenza, e che dunque ciascun comune interessato dall'opera sia tenuto alla manutenzione del tratto di competenza. Al contrario - secondo quanto dedotto dal Comune di Melito - si tratterebbe di un'unica opera la cui gestione spetta alla Regione che la esercita attraverso concessione ad un'impresa privata.

La modestia del danno subito dall'attore a cui è connessa una durata ragionevolmente breve del processo, ha indotto questo giudice a non disporre CTU che avrebbe aggravato i costi di causa senza risolvere il problema della manutenzione del condotto "Lavinaio". Si accoglie pertanto la tesi esposta dal Comune di Melito che appare - anche per l'assenza di contestazioni da parte della Regione - plausibile e fondata. Spetterà perciò alla Regione risarcire i danni subiti dall'attore nella misura che sarà subito indicata.

2 - L'attore ha richiesto l'equivalente economico dell'autovettura andata distrutta a seguito della caduta nella voragine. Non si ha motivo di dubitare - anche attraverso le copiose fotografie prodotte dallo stesso - che sia più conveniente dal punto di vista economico non procedere a costose riparazioni. Tuttavia il prezzo richiesto appare eccessivo sia in considerazione dell'anno di immatricolazione (anno 2002, ma già in precedenza il veicolo era stato immatricolato all'estero) sia in considerazione dei vari passaggi di mano subiti dall'autovettura prima di essere acquistata dall'attore. Sicché, anche tenendo conto dell'attuale momento del mercato automobilistico,

il danno può essere equitativamente determinato ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. per effetto del rinvio di cui all'art. 2056 cod. civ., nella misura di 3.500,00 euro da intendersi all'attualità.

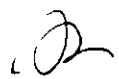
Sulla somma sono comunque dovuti gli interessi legali dall'evento alla data di questa sentenza.

3 - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico della Regione. Nella loro determinazione occorre tener conto che il valore della causa è compreso nello scaglione fino ad € 5.200,00 e che essa non ha presentato particolari difficoltà tecniche. Si ritiene pertanto di liquidare la somma di € 150,00 per esborsi, € 788,00 per diritti ed € 700,00 per onorari in favore del Felaco.

Vanno poste anche a carico della Regione le spese sostenute dal Comune di Melito nella misura di € 140,00 per esborsi, € 600,00 per diritti ed € 650,00 per onorari.

P.Q.M.

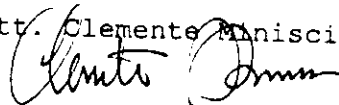
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Felaco Domenico nei confronti del Comune di Melito e della Regione Campania così provvede: accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna la Regione Campania a corrispondere al



Felaco la somma di € 3500,00 a titolo di risarcimento del danno con gli interessi legali dal 6 giugno 2008 alla data di questa sentenza e sull'intera somma fino al soddisfo; condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in favore del Felaco in € 150,00 per esborsi, € 788,00 per diritti ed € 700,00 per onorari oltre accessori come per legge con attribuzione all'avv. Iannucci anticipatario; condanna la regione Campania alla rifusione delle spese sostenute dal Comune di Melito che liquida in € 140,00 per esborsi, € 600,00 per diritti ed € 650,00 per onorari oltre accessori come per legge e con attribuzione all'avv. Anastasio anticipatario.

Il giudice unico

dott. Clemente Minisci



TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 17 GEN. 2011

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA C3 SUPER
Dot.ssa Mariagrazia BORRELLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari che ne siano richiesti,
ed a chiunque spetti di mettere in osservanza il presente titolo, al
Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della for-
-za pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.
La presente copia composta di n. 8 fogli, conforme al
suo originale in forma esecutiva si rilascia a richiesta di

Stampa

- 8 FEB. 2011



Il Direttore Sez. Cancelleria

[Signature]

La presente copia è conforme alla copia esecutiva
rilasciata in data
Napoli - 8 FEB. 2011



Il Direttore Sez. Cancelleria

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
RIZZI Rosanna

[Signature]